

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sinistro stradale, azione del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, responsabile del danno, litisconsorzio necessario

Va confermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

NDR: in argomento Cass. SUU 10311/2006 e Cass. 12257/2007, 9520/2007 e 23467/2009.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.10.2019, n. 25770

...omissis...

omissis ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'impugnazione incidentale proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Spoleto con la quale, accertata la corresponsabilità con *omissis* in ordine al sinistro stradale verificatosi attraverso la collisione dei veicoli da loro condotti, aveva omesso di condannare la *omissis* SRL al relativo risarcimento, affermando che la presunzione portata dal modello CAI a doppia firma prodotto, relativo alla dinamica dell'incidente, dovesse ritenersi superata da elementi indiziari opposti che, pur consentendo la reciproca condanna risarcitoria, legittimavano il rigetto della domanda nei confronti della compagnia di assicurazione. Hanno resistito entrambi gli intimati: *omissis* ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi in relazione al quale la *omissis* SRL si è difesa.

Deve premettersi che i motivi di ricorso principale e quelli di ricorso incidentale sono affidati alle medesime censure e possono essere, pertanto, congiuntamente esaminati. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, anche in relazione agli artt. 342 e 346 c.p.c.: assumono che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che i capi della sentenza di primo grado n. 1, 2 e 3 non erano stati affatto impugnati e che, pertanto, su di essi si era formato il giudicato. Precisano che la Direct Line srl aveva omesso di proporre appello incidentale e lamentano che, pur risultando definitivamente accertato l'evento storico dell'incidente, la Corte lo aveva impropriamente riconsiderato, affermando addirittura che non era stata raggiunta la prova della sua stessa esistenza.

Con il secondo, si dolgono, altresì, della violazione dell'art. 143 CdA che, pur facendo salva la prova contraria della impresa di assicurazione, attribuisce al modello C.A.I., sottoscritto da entrambe le parti, la presunzione di veridicità dei fatti in esso descritti. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto interconnessi: il secondo è antecedente logico del primo e deve essere valutato alla luce della mancata proposizione dell'appello incidentale della Direct Line Srl sull'accertamento di pari responsabilità statuito dal giudice di primo grado.

Deve, infatti, premettersi quanto segue.

Questa Corte ha affermato il principio al quale il Collegio intende dare seguito secondo cui "nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.

Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per

l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice."(cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 9520/2007; Cass. 23467/2009).

Al riguardo, va precisato che, nell'economia del giudizio, il modello CAI è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull'an debeat.

La relativa statuizione "finale", pertanto, concernente l'esistenza e la dinamica del sinistro è valida rispetto a tutti i soggetti che partecipano al giudizio e deve essere nei loro confronti uniforme.

Nel caso in esame, in primo luogo la Corte territoriale ha errato nel ritenere che potessero essere rivalutate le emergenze istruttorie sulle quali il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, accertando la corresponsabilità di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente nella misura del 50%, nonostante che su tale statuizione non fosse stata proposta alcuna impugnazione.

Al riguardo, si osserva che - pacifico che l'oggetto degli appelli proposti (principale ed incidentale) fosse riferito soltanto all'omessa condanna della compagnia di assicurazione alla manleva - era preciso onere di quest'ultima proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva deciso in ordine alla dinamica del sinistro, al fine di evitare che la decisione sul punto con gli effetti estensivi sopra richiamati - potesse diventare definitiva.

E' stato infatti chiarito che "in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2"(cfr. Cass.SUU 11799/2017; ed in termini Cass. 15107/2013).

In mancanza di ciò, la statuizione del giudice di primo grado sull'esistenza del fatto storico sinistro dedotto e sulla sua dinamica deve ritenersi definitiva: ciò non consentiva alla Corte territoriale di rimettere in discussione il valore probatorio del modello CAI, perchè tale questione era stata "superata" dalla decisione sulla corresponsabilità delle parti coinvolte, passata in giudicato e costituente, dunque, valida ed intangibile premessa, ex art. 144 CdA, per il coinvolgimento, nella condanna, della compagnia litisconsorte necessario.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

La Corte di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.